Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 9 NOVEMBRE 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 201 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio nel semestre gennaio-giugno 1981.

(6264)

Elenco n. 202 delle revoche, in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 12 settembre 1981, n. 6412/R.

(6242)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1981, n. **628**.

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione « Prosciutto veneto berico-euganeo » è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art. 2.

Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla salatura.

Art. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo:

a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovrà essere inferiore ai chilogrammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.

Art. 4.

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonché della regolarità nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione « prosciutto veneto berico-euganeo » o semplicemente « prosciutto veneto » accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione « prosciutto veneto berico-euganeo » o « prosciutto veneto » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Art. 7.

Chiunque contraffa, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 8.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in Paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente

legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

Art. 9.

Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

Art. 10.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;

2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;

3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;

4) gli organismi per la vigilanza;

5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovrà:

a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;

b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;

c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — BARTOLOMEI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 novembre 1981, n. **629**.

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981.

Il versamento della prima e della seconda rata potrà essere effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 94 miliardi 305.750.000 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 novembre 1981, n. **630.**

Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta.

Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di L. 60.000.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:

semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;

individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;

chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. **631.**

Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:

« La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati — la cui lista viene pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee — che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 2

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 632.

Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e di procedere gradualmente all'assunzione da parte del Ministero della sanità delle relative funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Il personale assegnato al Ministero della sanità è inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, con decorrenza 1° novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.

I beni immobili, appartenenti alle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie, sono conservati alle casse marittime con vincolo di destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.

Il Ministro della sanità provvede, nei limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanità marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante.

Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano con apposito servizio, cui è preposto un primo dirigente amministrativo, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante, di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea.

Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, i livelli delle prestazioni sanitarie garantite al personale navigante.

Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalità vigenti.

Art. 3.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — COLOMBO — ANDREATTA — BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 settembre 1981.

Convalida degli atti emanati, nel periodo 13 marzo 1981-31 luglio 1981, dal titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in San Fernando (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981

con il quale viene soppressa l'agenzia consolare di seconda categoria in San Fernando (Argentina) ed istituito con pari decorrenza un vice consolato di seconda categoria in San Isidro (Argentina);

Considerata l'impossibilità di procedere all'apertura di un vice consolato di seconda categoria a San Isidro entro i termini previsti dal decreto di istituzione;

Attesa l'attività di fatto svolta dal sig. Tullio Alliegro, titolare della agenzia consolare di seconda categoria in San Fernando successivamente alla data di soppressione del predetto ufficio;

Attesa l'opportunità di convalidare gli atti compiuti dal sig. Alliegro nel periodo compreso tra il 13 marzo 1981, data in cui fu soppressa l'agenzia consolare in San Fernando, e il 1° agosto 1981, data di effettiva apertura del vice consolato di seconda categoria in San Isidro;

Decreta:

Si intendono convalidati gli atti emanati dal sig. Tullio Alliegro nel periodo compreso tra il 13 marzo 1981 al 31 luglio 1981 sempre che tali atti risultino sostanzialmente conformi alle disposizioni di legge e sempre che rientrino nelle competenze affidate all'agenzia consolare di seconda categoria in San Fernando.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(6390)

DECRETO 30 ottobre 1981.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1979, n. 870, con il quale viene soppresso il consolato di seconda categoria in Cochin (India) e viene istituito un consolato di seconda categoria in Coimbatore (India);

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1980, con il quale si delimita la circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India);

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Coimbatore (India) è modificata come segue: lo Stato di Kerala ed il distretto di Coimbatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: COLOMBO

(6393)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 ottobre 1981.

Limite di convenienza per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che demanda al Ministro dei lavori pubblici la definizione della normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché la definizione, sulla base di detta normativa, del limite di convenienza per gli interventi di riparazione;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dagli eventi sismici predetti;

Visto il voto n. 489 del Consiglio superiore dei lavori pubblici - assemblea generale, emesso nella adunanza del 25 settembre 1981, cui si fa integrale riferimento;

Decreta:

Il limite di convenienza per l'intervento di riparazione, nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1981, di un edificio danneggiato dal sisma, sussiste quando non si supera l'80 % della spesa necessaria alla ricostruzione di un edificio, con le stesse superfici utili di quello danneggiato, determinata con i parametri richiamati dall'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(6418)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 novembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati, al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2890/81 della commissione del 2 ottobre 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 286 dell'8 ottobre 1981, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella C.E.E. dei prodotti tessili della categoria 25 originari della Thailandia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di pigiami e camicie da notte a maglia *non* elastica né gommata, per donna, ragazza e bambini (v.d. 60.04 cod. stat. 510, 530, 810, 830), originari della Thailandia è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare 22/76 protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 5 novembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(6432)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza concernenti la liquidazione di un capitale garantito in caso di invalidità totale e permanente, da applicare alle convenzioni da stipulare con le unioni provinciali degli industriali, e modificative delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 15 febbraio 1961 e 5 maggio 1965;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate le sottoindicate modalità di pagamento del capitale assicurato nell'assicurazione complementare del rischio di invalidità, intesa come anticipata liquidazione del capitale garantito in caso di morte, modificative delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 15 febbraio 1961 e 5 maggio 1965, da applicare a convenzioni da stipulare con le unioni provinciali degli industriali e presentata dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

« In caso di invalidità di capitale sarà pagabile:

50% del capitale al momento del riconoscimento dell'invalidità;

50% del capitale al primo anniversario di tale riconoscimento ».

Roma, addì 15 ottobre 1981

(6419) *Il Ministro*: MARCORA

DECRETO 20 ottobre 1981.

Proroga dei termini di prescrizione previsti nel decreto ministeriale 31 luglio 1979, concernente le norme per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979), recante prescrizioni per la fabbricazione e l'importazione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980);

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 6 novembre 1980);

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della produzione nazionale e tenuto conto della complessità tecnica delle cennate prescrizioni, di prolungare ulteriormente i termini di cui agli articoli 1 e 3 del citato provvedimento ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1979 rispettivamente concernenti la data di inizio della obbligatorietà delle prescrizioni e la data ultima per l'immissione al consumo delle scorte, già prorogati con i decreti ministeriali 29 gennaio 1980 e 24 ottobre 1980, sono ulteriormente prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1981

(6431) *Il Ministro*: MARCORA

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 565.643.540 (secondo programma - anno 1978) ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164 che approva il bilancio dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978 - secondo programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 942 e n. 674 del 13 maggio 1981, n. 906 del 18 maggio 1981, n. 943 e n. 988 del 19 maggio 1981, n. 859 del 20 maggio 1981, n. 968, n. 971 e n. 970 del 28 maggio 1981, rese tutte dall'assessore competente della regione Lazio, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di lire 18.210.230, di L. 182.700.000, di L. 32.099.400, di lire 122.408.520, di L. 9.554.740, di L. 134.358.810, di lire 27.664.690, di L. 17.114.950 e di L. 21.532.200, relativamente al 1978, secondo programma;

Considerato che l'importo globale delle sopra menzionate richieste regionali, di L. 565.643.540 trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio 1978, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 565.643.540, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 2

(6237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 ottobre 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma », in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato in data 23-24 dicembre 1980 alla società cooperativa a r.l. « S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma », con sede in Fiumicino (Roma) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma », con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Mario Pulcini di Roma in data 4 marzo 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Enzo Antonelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(6388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nazareno Gabrielli Moda di Rovereto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel Presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pA. Tespiana, con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli) è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Tespiana, con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli) è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture San Lorenzo S.r.l., con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induno industrie tessili, con sede e stabilimento in Induno Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara) è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. Manifatture S.r.l., con sede in Borgomanero (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1980 al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. Manifatture S.r.l., con sede in Borgomanero (Novara) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laus S.n.c., con sede in Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1980 al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento in Aprilia (Latina) è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Di Russo & C. di Acerra (Napoli) è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Venchi Unica di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comes S.p.a. di Ariccia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.V.A. di Verrès (Aosta) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lane Borgosesia, con sede in Borgosesia (Vercelli) è prolungata al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino) è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baitex di Balasco Ida, con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Briona (Novara) è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baitex di Balasco Ida, con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Briona (Novara) è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fepa di Capannori (Lucca) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'Amianto di Grugliasco (Torino) è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroinox, con sede e stabilimento in Terni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marber Sud, con sede, uffici e stabilimento in Assemini (Cagliari) è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisa Imballaggi, con sede e stabilimento in Asti è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dpendenti dalla S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta) è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isola d'Arbia in Siena è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Calzaturificio Gold, con stabilimento di Aversa (Caserta) è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fontana Gruppo Ceramiche S.p.a. in Rubiera (Reggio Emilia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6336)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Bologna

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, n. 63, è stato trasferito, dal demanio pubblico - ramo Difesa Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'aliquota del sedime dell'aeroporto di Bologna, con sovrastante fabbricato, contraddistinto nel catasto del comune omonimo al foglio n. 11, mappali n. 374 (ex 15b) e n. 351 per un totale di mq 987.

(6349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 5 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,300	1182,300	—	1182,300	1182,25	1.182,30	1182,200	1182,300	1182,300	1182,30
Dollaro canadese	990,100	990,100	—	990,100	989,95	990,10	990,340	990,100	990,100	990,10
Marco germanico	534,630	534,630	—	534,630	534,35	534,60	534,400	534,630	534,630	534,65
Fiorino olandese	485,460	485,460	—	485,460	485,22	485,60	485,190	485,460	485,460	485,45
Franco belga	31,756	31,756	—	31,756	31,74	31,70	31,760	31,756	31,756	31,75
Franco francese	212,170	212,170	—	212,170	212,21	212,20	212,200	212,170	212,170	212,15
Lira sterlina	2220,800	2220,800	—	2220,800	2219,73	2220,75	2220,750	2220,800	2220,800	2220,80
Lira irlandese	1890,700	1890,700	—	1890,700	1888,64	—	1888,500	1890,700	1890,700	—
Corona danese	166,070	166,070	—	166,070	166,03	166,65	166,100	166,070	166,070	166,10
Corona norvegese	201,900	201,900	—	201,900	201,80	201,90	202,010	201,900	201,900	201,90
Corona svedese	215,500	215,500	—	215,500	215,70	215,50	215,400	215,500	215,500	215,50
Franco svizzero	661,180	661,180	—	661,180	662,04	661,15	661,050	661,180	661,180	661,20
Scellino austriaco	76,210	76,210	—	76,210	76,18	76,20	76,210	76,210	76,210	76,20
Escudo portoghese	17,750	17,750	—	17,750	17,19	17,70	18,500	17,750	17,750	17,75
Peseta spagnola	12,436	12,436	—	12,436	12,43	12,40	12,445	12,436	12,436	12,43
Yen giapponese	5,196	5,196	—	5,196	5,19	5,20	5,195	5,196	5,196	5,19
E.C.U.	1302 —	1302 —	—	1302 —	—	—	1302 —	1302 —	1302 —	—

Media dei titoli del 5 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,725
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,375
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	98,800
» » » » 1- 5-1980/82	98,825
» » » » 1- 6-1980/82	98,575

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	98,325
» » » » 1-10-1979/82	98,650
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1-12-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,700
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,450
» » » 12 % 1- 4-1982	96,575
» » » 15 % 1- 1-1983	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	86,975
» » » 12 % 1- 1-1984	84,550
» » » 12 % 1- 4-1984	84,125
» » » 12 % 1-10-1984	83,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1182,250
Dollaro canadese	990,220
Marco germanico	534,515
Fiorino olandese	485,325
Franco belga	31,758
Franco francese	212,185
Lira sterlina	2220,775
Lira irlandese	1889,600
Corona danese	166,085
Corona norvegese	201,955
Corona svedese	215,450
Franco svizzero	661,115
Scellino austriaco	76,210
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	12,440
Yen giapponese	5,195
E.C.U.	1302 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Ferrara.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981 il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di biologia e zoologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e trasferito con delibera della predetta facoltà del 31 ottobre 1978 alla cattedra di clinica neurologica, nella stessa Università, è attribuito, unitamente al titolare dott. Enrico Granieri, alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1981, registro n. 89 Istruzione, foglio n. 360.

(6344)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata del vino Orvieto Classico e Orvieto dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine controllata « Orvieto » e « Orvieto Classico ».

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Orvieto », anche con riguardo a quello « Classico », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1981, al Consorzio per la tutela della denominazione di origine del vino Orvieto Classico e Orvieto, limitatamente ai propri associati.

(6402)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Santarcangelo di Romagna

Con decreto 27 agosto 1981, n. 1403, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno golenale del fiume Marecchia, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì) al foglio n. 30 mappale 127/*b* (mq 3630), al foglio n. 38 mappale 36/*b* (mq 4408) e al foglio n. 39 mappale 72/*b* (mq 30) della superficie complessiva di mq 8068, ed indicato nella planimetria rilasciata nell'ottobre del 1980 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì che fa parte integrante del citato decreto.

(6353)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Sistem » dell'impresa Sivam, in Milano.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Sistem » concessa all'impresa Sivam, in Milano, con decreto ministeriale 25 gennaio 1973, n. 1062.

(6283)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. I.L.Me.Fer. - Industria per la lavorazione dei metalli e ferro, in Bari.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 52.721.047 dovuto dalla S.p.a. I.L.Me.Fer., in Bari, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo articolo 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata Società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6282)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 29 ottobre 1981, n. 422. Proroga al 31 dicembre 1981 delle locazioni e requisizioni alloggi nella fascia costiera al nord del centro abitato del comune di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del camune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Viste le successive ordinanze n. 219, n. 287 e n. 382 rispettivamente in data 25 aprile 1981, 27 maggio 1981 e 27 agosto 1981, con le quali è stata disposta la proroga al 30 novembre 1981 di tutti i rapporti giuridici instaurati in virtù delle preindicate ordinanze;

Considerato che, pur essendo in corso iniziative idonee, permangono tuttora difficoltà per far rientrare i suddetti nuclei familiari nelle abitazioni di origine od in altre apposite strutture abitative, per cui si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi uno;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 nonché la legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni norma contraria;

Ordina:

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali in premessa citate che scadranno il 30 novembre 1981 sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Tuttavia, i signori sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ella Repubblica ed affissa all'albo pretorio dei comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 28 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6355)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato sono attualmente disponibili quattro posti da conferire mediante pubblico concorso;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto, tra cui quella prevista dall'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserita con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assunzione di quattro commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, (corrispondente alla 2ª qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Avere compiuto, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi e del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con motivato decreto dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *B*), del primo comma del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per i dipendenti dello Stato

è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che possano costituire titolo valutabile ai fini del concorso.

I titoli che formeranno oggetto di valutazione, con esclusione di ogni altro, sono i seguenti:

1) servizio prestato presso amministrazioni pubbliche o presso privati, da comprovare mediante produzione di idonea certificazione in bollo, dalla quale risulti la qualifica rivestita, la durata e la qualità del servizio;

2) servizio militare di leva e non di leva da comprovare mediante produzione di idonea certificazione in bollo dalla quale risulti la durata del servizio e i gradi eventualmente raggiunti;

3) titoli di studio, diversi da quello richiesto dall'art. 2 del bando, da produrre in copia autentica del diploma originale o con certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, in bollo;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale, anche se conseguiti durante il servizio militare, in bollo;

5) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli (non inferiori alla categoria *B*) da documentare mediante presentazione della copia autentica, in bollo, della patente stessa;

6) idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria o esecutiva delle amministrazioni statali. Tale idoneità dovrà essere documentata mediante certificato in bollo, rilasciato dalla competente amministrazione.

I documenti presentati in copia dovranno essere debitamente autenticati e quelli provenienti da persone fisiche o da enti privati (per esempio, dal datore di lavoro privato, dalla scuola privata, etc.), dovranno recare la firma autenticata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere da *A*) a *G*). Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma. Non si terrà conto dei documenti irregolari per il bollo e per le autentiche.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme ed attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenze od a preferenze nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) l'originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a dar prova della posizione da attestare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla 2ª qualifica funzionale).

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 18 settembre 1981

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1981
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 249

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo, possibilmente dattiloscritta

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

Il sottoscritto . . . . ., nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente a . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni . . . . (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . . . . c.a.p. . . . . telefono . . . . .

Allega i sottoelencati documenti (4).

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato.

(4) Allegare tutti i documenti che costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(6359)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813080)